

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Le ricorrenti, cointestatari di alcuni Buoni fruttifero postale emessi il 23.1.1987 per complessive Lire 6.000.000 ed appartenenti alla serie "P", riscuotevano i buoni incassando € 40.295,82.

Deducono tuttavia che l'importo liquidato è inferiore rispetto a quello cui avrebbero avuto diritto, tenendo conto degli interessi maturati per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo a quello di emissione.

Sottolineano infatti che:

- sulla parte anteriore del BFP è riportata la dicitura "Serie P", con annessa clausola in forza della quale "il buono è riscuotibile con gli interessi presso qualunque ufficio postale secondo la tabella riportata a tergo";
- sul retro del buono risulta apposto un timbro che modifica le condizioni di rimborso stampigliate sul buono stesso, in conformità ai tassi di rendimento di cui alla nuova serie "Q/P", ma solo fino al 20° anno; laddove, invece, dal 21° al 30° anno, in assenza di una modifica sul punto, dovrebbero continuare ad applicarsi le condizioni testualmente previste nella tabella originaria, in forza delle quali il titolare avrebbe diritto ad "ulteriori Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, nel richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia nonché dell'Arbitro, contestano la liquidazione ottenuta dall'intermediario e chiedono che sia accertato il loro diritto al rimborso degli interessi nella misura di € 43.000,00 ovvero alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

maggiore somma determinata dal Collegio, oltre rivalutazione monetaria, interessi e le spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario contesta la fondatezza della domanda deducendo di aver agito con diligenza e di non aver determinato alcun incolpevole affidamento in capo alla parte ricorrente.

Conclude per il rigetto della domanda.

DIRITTO

I buoni postali fruttiferi sottoscritti dalle ricorrenti sono del 23.1.1987, successivi, dunque, all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte dei buoni è stata correttamente apposta la dicitura "serie Q/P" conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986 e sul retro del buono è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al ventesimo anno.

Le ricorrenti contestano l'importo liquidato dall'intermediario il quale ha applicato i nuovi criteri anche per lo scaglione dal 21° al 30° anno, nonostante che detto scaglione non sia stato modificato sul retro del buono, ove compare ancora la dicitura "Lit. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Giova ricordare che l'art. 173, d.p.r. n. 156/1973, dispone al riguardo che "gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

Il D.M. Tesoro 13.6.1986, emesso prima del buono postale sottoscritto dalla ricorrente, dispone, all'art. 4 che "con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera "Q", i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto". Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi".

All'art. 5 si prevede che "sono contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. All'art. 6, infine, si dispone che "sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»". [...].

Nella specie sul buono postale è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, ma non si è variata né annullata né modificata la dicitura esprimente la regola circa l'interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Deve confermarsi il consolidato orientamento dei Collegi (cfr. per tutte la decisione n. 5674/13 del Collegio di coordinamento) secondo cui con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso



peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014).

Nel caso di specie, l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel buono le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine alla permanente vigenza della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno).

Tale comportamento ha creato l'affidamento nel sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite.

Deve dunque riconoscersi alle ricorrenti l'applicazione delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo ed in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. 516.300 per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione.

Non può invece accogliersi la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.

Quanto alle spese, esse non possono essere riconosciute atteso che le ricorrenti non si sono avvalse dell'ausilio di un legale, la cui assistenza non è peraltro richiesta nel procedimento davanti all'Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO